

Civile Sent. Sez. 3 Num. 20802 Anno 2018

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO

Relatore: ROSSETTI MARCO

Data pubblicazione: 20/08/2018

SENTENZA

sul ricorso 4595-2015 proposto da:

██████████ quale erede di ██████████
elettivamente domiciliata in ██████████
presso lo studio dell'avvocato ██████████, che la
rappresenta e difende unitamente all'avvocato ██████████
██████████ giusta procura speciale a margine del ricorso;

- *ricorrenti* -

contro

██████████ in persona del suo Presidente
p.t., elettivamente domiciliata ██████████
██████████ presso lo studio dell'avvocato S ██████████

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

m

2018

1648

[REDACTED], che la rappresenta e difende unitamente
all'avvocato [REDACTED] giusta procura
generale del [REDACTED]
[REDACTED]

- controricorrente -

nonchè contro

[REDACTED] [REDACTED], [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], [REDACTED]
[REDACTED], [REDACTED] [REDACTED], [REDACTED]
[REDACTED], [REDACTED], [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED],
[REDACTED]

- intimati -

avverso la sentenza n. 530/2013 della CORTE D'APPELLO
di CAGLIARI, depositata il 23/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 30/05/2018 dal Consigliere Dott. MARCO
ROSSETTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CORRADO MISTRI che ha concluso per il
rigetto;

udito l'Avvocato [REDACTED] delega;

udito l'Avvocato [REDACTED] delega;

mw



FATTI DI CAUSA

1. Nel 1993 la [REDACTED] convenne dinanzi al Tribunale di Sassari, tra gli altri, il proprio ex consigliere di amministrazione [REDACTED] (che decederà nelle more del giudizio, e la cui posizione processuale sarà coltivata dall'erede [REDACTED]), ascrivendogli vari atti di *mala gestio* e chiedendone la condanna, in solido con gli altri amministratori e sindaci convenuti in giudizio, al risarcimento dei danni causati alla banca con la suddetta condotta.

2. Con sentenza 12 maggio 2010 n. 851 il Tribunale di Sassari accolse la domanda.

La sentenza venne appellata, tra gli altri, da [REDACTED]

3. Nel corso del giudizio di appello [REDACTED], all'udienza del 12 novembre 2012, dedusse che la [REDACTED] e [REDACTED] avevano stipulato sette anni prima (nel 2005) una transazione, in virtù della quale la [REDACTED] aveva rinunciato ad ogni azione e domanda nei confronti di [REDACTED]

Dedusse di essere venuta in possesso del documento dimostrativo della transazione solo casualmente, e in epoca successiva alla definizione del giudizio di primo grado.

Chiese pertanto che, in virtù di tale transazione, fosse dichiarata l'infondatezza della pretesa attorea nei propri confronti (istanza che la difesa di [REDACTED] qualificò impropriamente "*estromissione dal giudizio*", ma sul cui contenuto non sussistono dubbi).

4. Con sentenza 23 dicembre 2013 n. 530, la Corte d'appello di Cagliari, sezione di Sassari, rigettò tale eccezione e confermò la condanna [REDACTED] al risarcimento del danno, sia pure riducendo il *quantum debeatur*.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



A fondamento della propria decisione la Corte d'appello, sulla questione della intervenuta transazione tra la banca [REDACTED], ritenne che il documento prodotto in giudizio da [REDACTED] non riguardasse il rapporto tra [REDACTED] la [REDACTED] scaturito dalla nomina del primo a consigliere d'amministrazione della seconda, ma concernesse altri e diversi rapporti giuridici, inerenti i rapporti commerciali tra la [REDACTED] e la [REDACTED] della quale [REDACTED] era il *dominus* di fatto.

5. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione da [REDACTED] con ricorso fondato su quattro motivi ed illustrato da memoria.

La [REDACTED] ha resistito con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso.

1.1. Col primo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell'articolo 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell'articolo 345 c.p.c.

Deduce che il presente giudizio, iniziato in primo grado nel 1993, era disciplinato dall'articolo 345 c.p.c. nel testo precedente alle modifiche introdotte con la legge n. 353/90, entrata in vigore nel 1995.

Di conseguenza, le era consentito produrre in appello nuovi documenti "e la corte di merito, nel ritenere il contrario, ha violato l'articolo 345 c.p.c.".

1.2. Il motivo è inammissibile, in quanto estraneo alla *ratio decidendi*. La Corte d'appello ha rigettato l'eccezione di transazione sollevata da [REDACTED] non perché il documento dimostrativo della transazione fosse stato tardivamente prodotto (è la stessa Corte d'appello, infatti, ad esordire, a pagina 78, primo capoverso, della sentenza appellata, affermando che al caso di specie si applica "la

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



vecchia formulazione dell'articolo 345 c.p.c."); ma solo perché ritenne che quel documento riguardasse rapporti giuridici diversi da quelli dedotti nel giudizio ad essa sottoposto.

2. Il secondo motivo di ricorso.

2.1. Col secondo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell'articolo 360, n. 3, c.p.c., la violazione "degli articoli 1362 e seguenti c.c."

Sostiene che la Corte d'appello avrebbe malamente interpretato la transazione stipulata tra la [REDACTED] e G [REDACTED].

Deduce che dalla lettera di tale accordo transattivo era desumibile come la transazione riguardasse anche la controversia concernente la correttezza dell'operato di [REDACTED] nella veste di consigliere di amministrazione della banca.

2.2. Il motivo è inammissibile.

La censura, infatti, cozza contro vari principi, ripetutamente affermati da questa Corte: ovvero che l'interpretazione del contratto adottata dal giudice di merito è sindacabile in sede di legittimità quando siano state violate le regole legali di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e ss. c.c.; che tale violazione non può dirsi sussistente sol perché il testo contrattuale consentiva in teoria altre e diverse interpretazioni, rispetto a quella fatta propria dalla sentenza impugnata; che l'interpretazione del contratto prescelta dal giudice di merito può condurre alla cassazione della sentenza impugnata quando sia grammaticalmente, sistematicamente o logicamente scorretta, ma non quando costituisca una non implausibile interpretazione, preferita tra altre non implausibili interpretazioni (*ex multis*, in tal senso, Sez. 3 - , Sentenza n. 28319 del 28/11/2017, Rv. 646649 - 01; Sez. 1 - , Ordinanza n. 27136 del 15/11/2017; Sez. 1, Sentenza n. 6125 del 17/03/2014; Sez. 3, Sentenza n. 16254 del 25/09/2012; Sez. 3,



Sentenza n. 24539 del 20/11/2009, Rv. 610944 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 10131 del 02/05/2006, Rv. 589465 - 01).

Nel caso di specie la ricorrente, pur formalmente lamentando la violazione *praticamente di tutti* i canoni legali di ermeneutica, nella sostanza intende contrapporre la propria interpretazione del contratto a quella adottata dalla Corte d'appello, che di per sé era comunque non implausibile: di qui l'inammissibilità del motivo di ricorso.

3. Il terzo motivo di ricorso.

3.1. Col terzo motivo la ricorrente lamenta il vizio di nullità processuale, ai sensi dell'articolo 360, n. 4, c.p.c.

Invoca la nullità della sentenza assumendo che la motivazione di essa sia "radicalmente mancante", o quanto meno incoerente, contraddittoria ed apparente.

Deduce, in particolare, che la Corte d'appello avrebbe malamente motivato sia in merito alla "disapplicazione dell'art. 345 c.p.c."; sia in merito all'interpretazione da essa adottata dalla scrittura transattiva prodotta dall'odierna ricorrente.

3.2. Il motivo è inammissibile.

Il "vizio di motivazione", in quanto tale, non costituisce più, a far data dall'11.9.2012, un motivo di ricorso per cassazione (art. 360, n. 5, c.p.c.).

Le Sezioni Unite di questa Corte, nel chiarire il senso della novella, hanno stabilito che per effetto della riforma dell'art. 360 n. 5 c.p.c. è rimasta denunciabile in cassazione *"solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella*



"mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione" (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).

Nessuna di queste ipotesi ricorre nel caso di specie.

La motivazione della sentenza d'appello infatti esiste ed è chiara: la transazione non riverbera effetti nel giudizio di risarcimento del danno da *mala gestio* degli amministratori, perché riguarda altri e diversi rapporti giuridici intercorsi tra la [REDACTED] e le società facenti capo ad uno degli amministratori.

Non ricorrono dunque i presupposti né della mancanza "anche come segno grafico" della motivazione, né della sua totale incomprensibilità, richiesti dalle Sezioni Unite per poter proclamare la nullità della sentenza per violazione dell'obbligo di motivazione, ex articolo 132, comma secondo, n. 4, c.p.c..

4. Il quarto motivo di ricorso.

4.1. Col quarto motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell'articolo 360, n. 5, c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo.

Il "fatto decisivo" che si assume essere stato trascurato è rappresentato dalla già ricordata lettera contenente l'offerta transattiva rivolta dalla banca a [REDACTED], che secondo la ricorrente sarebbe stata "sostanzialmente pretermessa".

4.2. Il motivo è infondato.

Il documento di cui sopra è stato espressamente preso in esame dalla Corte d'appello alla pagina 78, primo capoverso, della propria sentenza.



La circostanza, poi, che esso sia stato interpretato in modo non coerente con quanto auspicato dall'allora appellante ed odierna ricorrente non costituisce vizio di omesso esame d'un fatto decisivo.

5. Le spese.

5.1. Le spese del presente grado di giudizio vanno a poste a carico della ricorrente, ai sensi dell'art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.

5.2. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).

Per questi motivi

la Corte di cassazione:

- (-) dichiara inammissibile il ricorso;
- (-) condanna [REDACTED] alla rifusione in favore di [REDACTED] delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 7.800, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55;
- (-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dall'art. 13, comma 1 *quater*, d.p.r. 30.5.2002 n. 115, per il versamento da parte di [REDACTED] di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 30 maggio 2018.

